



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO VAS

DETERMINAZIONE
N. 1134 del 14/12/2022

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DEL PIANO ATTUATIVO DELLA ZONA D.2.10 DEL PUC DEL COMUNE DI ARBOREA - LOCALITÀ "CORRU MANNU"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Comune di Arborea con la nota n. 14823 del 29/10/2019, acquisita al protocollo in pari data con n. 16964, ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo della Zona D.2.10 del vigente PUC in località "Corru Mannu", trasmettendo il relativo Rapporto ambientale preliminare insieme alla seguente documentazione di progetto:
 - Tav. 1 - Corografia
 - Tav. 2 - Stralcio PUC vigente
 - Tav. 3 - Progetto di fruizione del compendio ittico
 - Tav. 4.1 - Planimetria stato attuale
 - Tav. 4.2 - Planimetria di progetto
- con nota n. 18754 del 27/11/2019 l'Ufficio VAS ha notificato al Comune la necessità che, preliminarmente alla verifica di assoggettabilità a VAS, venga espletata apposita Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto il compendio interessato dal Piano in argomento è ricompreso all'interno del SIC ITB030032 "Stagno di Corru S'Ittiri" e della ZPS ITB034004 "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi". In riscontro a tale richiesta, con nota n. 4258 del 22/03/2021, acquisita in pari data con n. 5384, il Comune di Arborea ha trasmesso il parere del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS (nota n. 6801 del 16/03/2021) ad esito della verifica di VInCA, col quale si attesta la non necessità della VInCA stessa fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni, e ha chiesto la riattivazione del procedimento;
- con nota n. 8001 del 05/05/2021 l'Ufficio VAS, preso atto dell'esito della verifica di VInCA, ha notificato al Comune di Arborea il riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, chiedendo a tal fine, al contempo, alcune integrazioni al Rapporto preliminare acquisito. Il Comune ha dato riscontro alla richiesta con la nota n. 2450 del 22/02/2022, rettificata e integrata dalla successiva nota n. 3978 del 22/03/2022, trasmettendo il Rapporto Ambientale preliminare con le integrazioni richieste.
- ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia di Oristano, in qualità di Autorità competente, ed il Comune di Villaurbana, in qualità di autorità procedente, hanno individuato i Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) di seguito riportati, da consultare nel corso del procedimento di verifica per acquisirne il parere:
 - R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali

- R.A.S. - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
 - R.A.S - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano
 - R.A.S - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Oristano
 - R.A.S - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale - Servizio Pesca e Acquacoltura
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna
 - A.R.P.A.S. Dipartimento di Oristano
- l'Ufficio VAS con nota prot. n. 4926 del 24/03/2022, preso atto delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare rivisto e integrato, e in relazione alle modifiche recentemente apportate alla disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico regionale, ha segnalato al Comune la necessità dell'acquisizione della relazione asseverata prevista dall'art. 8 comma 2 ter delle Norme tecniche di Attuazione del PAI stesso. La Relazione è stata acquisita al protocollo con n. 17252 del 12/10/2022.
- con nota n. 4945 del 25/03/2022 l'Ufficio VAS ha trasmesso il Rapporto Ambientale preliminare e il collegamento internet di accesso alla documentazione tecnica ai Soggetti competenti in materia ambientale, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere in merito. La nota è stata trasmessa, per conoscenza, anche al Comune Arborea.
- nella fase di consultazione dei SCMA sono state acquisite le osservazioni dei seguenti soggetti, sinteticamente riportate nella relazione istruttoria:
- A.R.P.A.S. Dipartimento di Oristano. Nota n. 12510 del 19/04/2022
 - R.A.S. Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio Sardegna centrale. Nota n. 21036 del 26/04/2022
 - R.A.S. Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio della Pianificazione paesaggistica e urbanistica. Nota n. 22595 del 03/05/2022
- con nota della Cooperativa Pescatori Arborea n. 755 del 06/12/2022 e nota del Comune di Arborea n. 15256 del 7/12/2022, acquisite al protocollo rispettivamente con n. 21424 del 06/12/2022 e n. 21476 del 07/12/2022, sono stati trasmessi gli elaborati revisionati del Piano in argomento, parzialmente rivisto, con lo stralcio di alcune previsioni, in considerazione delle osservazioni ricevute da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, come più sotto specificato, oltre che una revisione della Relazione asseverata sull'assetto idrogeologico.

VISTA la Relazione istruttoria redatta dal tecnico dell'Ufficio titolare del procedimento, depositata agli atti d'ufficio, la quale rappresenta quanto segue:

- il Piano in argomento è lo strumento attuativo del vigente PUC di Arborea per la zona produttiva D2.10 "Attività industriali e di commercio esistenti - Lavorazione mitili e piscicoltura", ed è finalizzato all'implementazione del complesso produttivo ittico già in esercizio, della cui concessione è titolare la Cooperativa Pescatori Arborea, mediante ampliamenti e diversificazione delle attività aziendali, entro i limiti previsti dalla disciplina del PUC. La zona D2.10 ha una superficie di 47.085 mq, e su di essa attualmente insiste una volumetria di 10.150 mc, per una superficie coperta di 2004 mq. Le opere previste comportano
 - ✓ un ampliamento dello stabilimento di depurazione mitili, con un incremento volumetrico di 6.765 mc, portando la volumetria totale a 16.915 mc., e un aumento della superficie coperta pari a 2007 mq., per un totale di 4013 mq.
 - ✓ un conseguente ampliamento delle zone di manovra dei mezzi, dei parcheggi e degli spazi per i servizi tecnici, che attualmente occupano una superficie di 4.900 mq e che in progetto vengono estese per 1.200 mq, interessando nel complesso 6.100 mq;

- ✓ la rinaturazione delle restanti aree della zona D non occupate da impianti esistenti né soggette a trasformazioni previste dal Piano.

Nel complesso la volumetria totale insistente sull'area a seguito degli interventi in progetto sarà pari a 16.915 mc e la superficie coperta a 4013 mq (corrispondenti a un indice fondiario e a un rapporto di copertura ampiamente inferiori a quelli previsti dal PUC)

Sono inoltre previsti alcuni interventi nelle aree H contigue alla zona D2.10 (strutturazione di una superficie rinverdita con griglie salvaprato e alberature ombreggianti nelle zone adiacenti la viabilità interna, a mitigazione degli impatti trasportistici; rinaturazione ed eliminazione di specie incongruenti nelle zone di colmata fra lo stabilimento e le sponde dello Stagno di Corru S'Ittiri). Nelle zone H meridionali ad elevato valore ambientale, si prevede invece una infrastrutturazione leggera funzionale all'ampliamento della multifunzionalità dell'azienda mediante la creazione di postazioni di pescaturismo nella sponda orientale della laguna di Corru Mannu e la realizzazione di attrezzature leggere per la fruizione naturalistica del compendio lungo il percorso che costeggia le due lagune di Corru S'Ittiri e Corru Mannu (cartellonistica, eventuali postazioni di osservazione dell'avifauna)

- lo Studio di assetto idrogeologico del territorio comunale ha rilevato per il comparto di interesse la presenza di aree Hi4 di pericolosità idraulica molto elevata all'interno del perimetro delle aree stagnali della laguna di Corru Mannu. La Relazione asseverata prodotta ai sensi dell'art. 8 comma 2 ter delle NTA del PAI attesta che non essendo tali aree interessate da apporti del reticolo idrografico, non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti di dettaglio; esse sono infatti rappresentate adeguatamente e con sufficiente dettaglio nello Studio comunale, del quale la relazione stessa fa propri contenuti e mappature. Nessuna delle terre emerse, in cui sono ubicate le previsioni di intervento del Piano in argomento ricade in tali aree, né nelle fasce di tutela dei corpi idrici (che nel caso in esame non vengono istituite in quanto l'area corrispondente alla portata di piena con tempo di ritorno più severo coincide con l'alveo naturale dello stagno). Solamente la struttura del pontile galleggiante, funzionale alle attività di pescaturismo, da ubicare nella sponda sud-orientale del Corru Mannu, si sovrappone con l'area a rischio; essa ricade fra le fattispecie previste come ammissibili nelle aree Hi4 (art. 27, comma 1, lettera I delle Norme del PAI) e rispetta i requisiti di cui all'art. 23 comma 9 delle Norme stesse. Si attesta in conclusione la compatibilità idraulica dell'intervento.
- si dà atto che l'attuazione del Piano in argomento non determina un consumo di suolo significativo né un aumento del carico insediativo tale da produrre impatti rilevanti sulla produzione di rifiuti, sui consumi idrici e gli scarichi fognari e sulla qualità dell'aria a livello locale, e che, valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, si può evincere la sua ridotta incidenza sulle matrici ambientali. Le previsioni emerse, nel corso del procedimento, come impattanti rispetto alle esigenze di tutela delle valenze ambientali del compendio sono state stralciate. La compatibilità dell'intervento con gli specifici vincoli che interessano l'area in argomento dovrà comunque essere valutata dagli uffici rispettivamente competenti. Il Piano non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con particolare riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità più pertinenti fra quelli elencati nell'Allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, si osserva che:
 - il Piano in argomento costituisce il quadro di riferimento solamente per l'implementazione del complesso produttivo ittico già in esercizio e per una infrastrutturazione leggera delle aree di tutela al contorno, e non influenza altri piani o programmi. Esso è ricompreso all'interno di un sito della Rete *Natura 2000*, ed è funzionale anche alla fruizione naturalistica di tale compendio, ed è stato valutato compatibile con la tutela degli habitat a seguito di specifica verifica di assoggettabilità a VInCA; in questo senso può considerarsi coerente con gli obiettivi di promozione di uno sviluppo sostenibile;
- ✓ gli impatti del Piano sulle altre differenti componenti ambientali, pur avendo carattere reciprocamente cumulativo, hanno una estensione spaziale limitata e non vi è popolazione insediata interessata, al di fuori di quella che opera nel compendio. Gli impatti sulla salute umana sono connessi all'incremento del traffico e del relativo rischio di incidenti (oggetto di specifiche misure di

mitigazione), all'impatto acustico e a quello sulla qualità dell'aria, valutati comunque come modesti;

- ✓ la compatibilità degli interventi in relazione agli elementi di valore e vulnerabilità dell'area, già in parte valutata tramite la verifica di VInCA, sarà presa in carico dagli uffici competenti alla gestione degli specifici vincoli ambientali. Gli interventi valutati come impattanti sono stati stralciati nel corso del procedimento.

valutando in conclusione che il Piano in argomento non determini impatti significativi sulle matrici ambientali, e proponendo quindi di non assoggettarlo alla procedura di VAS, e suggerendo al contempo alcune raccomandazioni funzionali al perseguimento della sua complessiva sostenibilità ambientale

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 9/2006 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" e ss.mm.ii., che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla Valutazione Ambientale Strategica;
- la DGR 44/51 del 14/12/2010 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali";
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016 (ricognizione della macrostruttura della Provincia) e n. 12 del 01/02/2017 (approvazione funzionigramma della Provincia di Oristano);
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Raffaele Melette l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

DATO ATTO che

- il Responsabile del Servizio e del procedimento dott.ssa OBINU PIERANGELA, vista l'istruttoria della dott.ssa CABOI VALENTINA, con la presente proposta n. **3394** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter escludere dalla procedura di VAS il Piano attuativo della Zona D.2.10 del PUC di Arborea in località "Corru Mannu", con le raccomandazioni sotto riportate;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Piano attuativo della Zona D.2.10 del PUC di Arborea in località "Corru Mannu", fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e con le seguenti raccomandazioni:
 - a. che nell'attuazione del Piano vengano puntualmente recepite le prescrizioni stabilite dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS in sede di verifica di VInCA
 - b. che nello sviluppo delle successive fasi di approfondimento progettuale la progettazione e la

realizzazione degli interventi sia verificata e se del caso integrata con apposite previsioni, specifiche tecniche e/o modalità attuative al fine di perseguire:

- ✓ la tutela e l'aumento della capacità drenante del suolo e la minimizzazione del deflusso superficiale delle acque attraverso l'utilizzo, ovunque possibile e in particolare per i percorsi pedonali, di fondi calpestabili e carrabili inerbiti, o comunque di sistemi costruttivi permeabili (pavimentazioni drenanti, blocchetti autobloccanti, acciottolati erbosi, prati armati, ecc.) in alternativa a lavori di cementificazione ed asfaltatura;
- ✓ la salvaguardia e la garanzia di un'effettiva funzione ecosistemica degli arredi verdi, che consenta di ridurre i fenomeni di surriscaldamento delle superfici esposte e dell'atmosfera sovrastante;
- ✓ l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche al fine di una maggiore sostenibilità degli interventi nei confronti dei sottogruppi fragili
- ✓ il contenimento e mitigazione dei potenziali impatti sulle acque marine e di transizione tramite l'attuazione di specifiche misure;
- ✓ l'adozione, in fase di cantiere, di tutte le misure atte: alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo, privilegiando il riutilizzo in situ rispetto al conferimento in discarica; a garantire l'integrità del suolo da possibili sversamenti di sostanze; a garantire la qualità dell'aria e a prevenire le emissioni di inquinanti e polveri diffuse, come anche a garantire il contenimento delle fonti di inquinamento acustico.

2. DI DARE ATTO che

- eventuali modifiche apportate al Piano in oggetto in sede di approvazione definitiva, che determinino un cambiamento delle previsioni e delle linee di intervento o che possano in qualche maniera creare impatti ambientali differenti da quelli esaminati nel Rapporto preliminare ambientale, comporteranno l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica da parte del Comune di Arborea;
- qualora il Comune decidesse di realizzare interventi differenti da quelli riportati nella Variante in oggetto, che rientrino nella casistica prevista nell'Allegato A1 della DGR 45/24 del 27/09/2017, dovrà essere attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla Delibera sopra citata;
- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme, e viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

2. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Comune di Arborea e ai Soggetti competenti in materia ambientale;
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio *online* della Provincia per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre che sul sito istituzionale www.provincia.or.it;
4. **DI DARE ATTO** che il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 146 - comma 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
5. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 14/12/2022

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: CABOI VALENTINA
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE